



ORDINANZA

N. 3 DEL 12/01/2021

OGGETTO:

CHIUSURA VAL TRONCEA

IL SINDACO

RILEVATO che da comunicato num. 11 del 12/01/2021 ore 12.00 della Commissione Valanghe Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, si consiglia l'interdizione della Val Troncea dal Pont Das Itreit;

RILEVATO che i tecnici referenti in loco della Commissione Valanghe hanno riscontrato sull'area della Val Troncea distacchi e scaricamenti di masse nevose;

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere immediatamente alla chiusura totale del transito della pista di fondo e dei tracciati dedicati al percorso delle ciaspole;

CONSIDERATO che in relazione al pericolo in questione si ritiene che si possa operare solo nell'ambito della previsione dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- 1) **LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO DELLA PISTA DI FONDO E DEI TRACCIATI PER LE CIASPOLE/PEDONI NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE DAZ-ITREI IN SINISTRA E DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE CHISONE** fino all'abbassamento del grado di pericolosità deducibile dai bollettini emessi dalla Commissione Valanghe e da conseguente revoca dell'ordinanza;
- 2) la comunicazione del presente provvedimento al gestore della pista di fondo, al Parco Naturale della Val Troncea, alle Associazioni di categoria delle guide alpine e dei maestri di sci;
- 3) la comunicazione del presente provvedimento alle Forze dell'Ordine e di Vigilanza affinché ne verifichino l'osservanza e per l'applicazione delle eventuali sanzioni ai sensi art. 7 bis. TUEL 267/00 (sanzione da 25,00€ a 500,00 €).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (legge 6.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199), oppure ricorso gerarchico al Prefetto di Torino da proporre entro 30 giorni.

Ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241, si avvisa che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
GIORGIO MERLO